



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

ORDINANZA
n. 16 del 21/05/2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. ATTREZZATURE PARCHI PUBBLICI.
MODALITÀ UTILIZZO.**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ZANNI STEFANO

Soggetti destinatari: CITTADINANZA - 40015 GALLIERA (BO)

PREFETTURA DI BOLOGNA - 40100 BOLOGNA (BO)

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO GALLIERA - VIA
FARISELLI 4 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA ROMA - 40015
GALLIERA (BO)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i successivi provvedimenti normativi nazionale e regionali emessi al fine di definire misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in funzione della evoluzione della stessa, ed in ultimo:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19";

Richiamato, in particolare, il DPCM 17 maggio 2020, che recita, in particolare all'Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale:

Comma 2: l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

Tenuto conto:

- che le indicazioni delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 a cui fa riferimento il DPDM 17 maggio 2020, fissano una riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari, con una gestione della riapertura che richiede di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico;

- che la norma pone in capo al soggetto gestore dell'area, azioni di manutenzione e controllo periodico delle aree e degli arredi eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, con detergente neutro;

RITENUTO che le misure previste risultino di possibile osservanza da parte del Comune, in particolare per quanto riguarda i controlli periodici nonché la garanzia delle operazioni di igienizzazione delle attrezzature di gioco per bambini, mentre per quanto riguarda l'utilizzo della palestra fitness outdoor presso la pista di atletica la pulizia e igienizzazione degli attrezzi rimane in carico agli utilizzatori segnalata da apposita cartellonistica;

VALUTATA pertanto la possibilità di consentire l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per il fitness outdoor presenti nei parchi e giardini pubblici, **ad esclusione di quei giochi per i quali è previsto l'utilizzo di più bambini contemporaneamente** (strutture a "castello" o similari) e per i quali risulta pertanto impossibile garantire il distanziamento sociale e il divieto di assembramento imposti dalla normativa;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per i motivi in premessa, con decorrenza dal giorno 21 maggio e fino a revoca, che:

- è consentito l'utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini e degli attrezzi fitness outdoor con postazione individuale, presenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici, del territorio comunale fermo restando gli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle mascherine protettive e il divieto di assembramento;
- è obbligatorio per gli utilizzatori degli attrezzi ginnici collocati presso il parco di via Cantelli provvedere autonomamente all'igienizzazione delle sedute e dei punti di contatto prima e dopo l'utilizzo dell'attrezzo stesso, oltre a coprire con teli le superfici a contatto con la pelle;
- è consentito l'utilizzo dei canestri da basket all'interno dei parchi pubblici di via Cantelli e via Della Pace solo per attività individuale e quindi con il divieto di assembramento;
- è precluso l'utilizzo di quelle attrezzature per il gioco dei bambini che prevedono presenza di più bambini contemporaneamente, individuati mediante apposita segnaletica e collocati all'interno dei parchi e dei giardini pubblici del territorio comunale;

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 salvo che il fatto costituisca più grave reato,

DEMANDA

agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Regione Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web comunale e la pubblicazione all'albo comunale online.
- di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Bologna;
 - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
 - Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno – Galliera;

IL SINDACO

Stefano Zanni